



- offrire valutazioni in ordine alla situazione debitoria complessiva, anche per garanzie rilasciate e sostenibilità finanziaria nei prossimi 12 mesi” (cfr. dispositivo del decreto 26.08.2026);
- esaminata la relazione dell’Ispettore, depositata in data 28.11.2025;
- lette le note autorizzate depositate dalle parti

### OSSERVA

La relazione ispettiva ha dato atto dei seguenti fatti, sopravvenuti rispetto alla pronuncia del decreto che ha disposto l’ispezione:

- 29 agosto 2025: l’assemblea dei soci di [REDACTED] ha approvato il bilancio al 31/12/2024 con integrale svalutazione della partecipazione in [REDACTED] e determinazione di una perdita di esercizio pari ad € 9.242.333 (doc. n. 1 nota autorizzata [REDACTED]);
- 16 settembre 2025: L’assemblea dei soci di [REDACTED] ha deliberato la sostituzione dell’organo amministrativo collegiale, nominando il Dott. [REDACTED], dottore commercialista in [REDACTED] quale amministratore unico (doc. n. 3 nota autorizzata [REDACTED]);
- 2 ottobre 2025: l’amministratore unico ha comunicato l’avvenuto pignoramento dei saldi dei conti correnti attivi da parte del creditore di [REDACTED] atto che preludeva all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà, nonché l’imminente apertura della procedura di liquidazione giudiziale di [REDACTED] l’amministratore ha inoltre comunicato di ritenere necessario avviare trattative con il creditore pignorante con l’obiettivo di garantire tutti i creditori sociali con la concessione di ipoteca volontaria sugli immobili, in modo da avere il tempo di realizzarne al meglio il valore. L’assemblea attribuiva all’amministratore unico i poteri per alienare anche singolarmente il patrimonio immobiliare (doc. n. 4 nota autorizzata [REDACTED]);
- 23 ottobre 2025: il Tribunale di Padova ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di [REDACTED] in liquidazione, nominando curatore il dott. [REDACTED] a.
- 20 novembre 2025: l’assemblea dei soci, esaminata la situazione patrimoniale della società al 30.09.2025, ha verificato che il patrimonio netto positivo era pari ad euro 49.376,00, che dunque il capitale sociale era sceso al di sotto del minimo legale, ed ha deliberato, per quel che rileva ai fini del presente procedimento (doc. n. 5 nota autorizzata [REDACTED]):
  - a) lo scioglimento della società, nominando liquidatore il dott. [REDACTED]
  - b) la contestuale sua trasformazione in srl con capitale di euro 40.000,00, previo ripianamento integrale delle perdite ;
  - c) la presa d’atto delle dimissioni del Collegio sindacale, essendo peraltro venuti meno i presupposti per il suo mantenimento.

\* \* \*

Ciò premesso, la relazione ispettiva, dopo avere illustrato i documenti raccolti e le evidenze assunte nel corso dell’indagine, ha ritenuto che la società [REDACTED] la cui principale attività era data dalla locazione

di immobili e dalla gestione di partecipazioni, fosse dotata di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ha verificato l'esistenza di una procedura che disciplinava l'esercizio, da parte della controllante, dell'attività di Direzione e coordinamento, ritenuta adeguata.

L'ispettrice ha poi verificato che la partecipazione nella società ██████ era stata correttamente svalutata nel bilancio al 31.12.2024, approvato in data 29.08.2025, e quindi dopo la sua nomina. Pur ritenendo dunque venuta meno l'attualità della condotta incentrata sull'erronea iscrizione di tale partecipazione nel bilancio della controllante, ha tuttavia rilevato che *“considerata l'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione di ██████ che poteva essere indice di una perdita di valore in atto, delle limitate svalutazioni della partecipazione, anche di importo esiguo, avrebbero potuto essere opportunamente e prudenzialmente effettuate anche negli esercizi precedenti, tenuto conto della coincidenza all'epoca degli organi amministrativi e di controllo”* (cfr. relazione di ██████ § ██████ pag. 24)

L'ispettrice ha poi dato atto che ██████ per tutto l'esercizio 2024, aveva emesso ed incassato con regolarità i canoni di locazione degli immobili operando in continuità aziendale, così mantenendo la capacità dell'impresa di far fronte agli obblighi finanziari secondo le scadenze previste.

Ha quindi verificato che tale situazione di equilibrio, comprovata documentalmente nell'esercizio 2024, era venuta meno solo nell'imminenza dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della controllata ██████ ritenendo dunque *“difficile individuare in ██████ una preesistente situazione di crisi anteriore al 2025, alla luce del fatto che ██████ negli esercizi precedenti ha sempre provveduto ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”* (cfr. relazione ispettiva, pag. 31).

Ha poi osservato che la valutazione circa la continuità aziendale di ██████ era strettamente legata alla situazione patrimoniale della controllata ██████ nelle more sottoposta a liquidazione giudiziale, giungendo dunque a concludere: *“In base al riscontro fornito dal curatore, e al dichiarato scioglimento dai contratti di locazione in essere, pur a fronte del dichiarato riconoscimento del grado prededucibile per i canoni/indennità che matureranno post procedura, appare conclamato il venir meno della continuità aziendale ██████ a.”* (cfr. relazione ispettiva, pag. 35).

Dopo avere esposto le conclusioni come sopra sintetizzate, l'ispettrice ha ricordato l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali diversi circa la procedibilità -o proseguibilità- della denuncia ex art 2409 cc allorché la società venga posta in liquidazione durante il procedimento, come accaduto nel presente caso.

Ha in ogni caso ritenuto che le irregolarità fossero cessate a seguito della sostituzione dell'organo amministrativo con il dott. ██████, poi nominato anche liquidatore, ritenuto soggetto dotato di professionalità ed esperienza..

Ha inoltre osservato che l'interruzione di ogni attività di impresa, diversa da quella orientata alla liquidazione, conducesse a ritenere cessate le irregolarità denunciate, incentrate prevalentemente sull'inadeguatezza degli assetti nella prospettiva di una società che operasse in continuità.

Ha riportato le iniziative assunte dal dott. ██████ dopo la sua nomina.

\* \* \*

Nelle note autorizzate, gli amministratori, il Collegio sindacale ed ██████ in persona del curatore speciale, hanno condiviso le deduzioni dell'ispettore, chiedendo fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della messa in liquidazione e della sostituzione dell'organo amministrativo, con pronuncia sulle pese di lite.

La ricorrente ha invece contestato le conclusioni della relazione ispettiva.

Ha osservato che, secondo un accreditato orientamento interpretativo, lo stato di liquidazione della società non sarebbe di per sé solo sufficiente ad escludere la procedibilità del ricorso ex art 2409 cc, ben potendo le irregolarità promanare anche dall'organo liquidatorio.

Ha poi rilevato che il dott. ██████ pur di comprovata e indiscussa esperienza, era stato designato dalla maggioranza ed era quindi espressione dell'organo amministrativo nei cui confronti era rivolta la denuncia, e ciò gli avrebbe impedito di esercitare il suo compito con la dovuta indipendenza, vieppiù tenendo conto del fatto che il liquidatore sarebbe stato chiamato a valutare la responsabilità di coloro che lo avevano designato. Ha poi riportato un passaggio del verbale assembleare, nel quale il liquidatore definiva la propria attività come più intensa e pericolosa rispetto a quella di ██████ unico, sostenendo che anche tale dichiarazione propendesse per una valutazione circa la mancanza di serenità nell'affrontare l'incarico.

Ha quindi ritenuto che le irregolarità non potessero dirsi cessate ed ha insistito per la nomina dell'amministratore giudiziale.

\* \* \*

Il Tribunale ritiene che la sostituzione dell'organo amministrativo con il dott. ██████ abbia comportato il venir meno delle irregolarità denunciate dal ricorrente, posto che:

- è stato approvato il bilancio al 31.12.2024, operando le dovute svalutazioni della partecipazione in ██████
- è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, che quindi ha cessato l'attività tipica di impresa, non ravvisandosi dunque il permanere della prospettata situazione di interessenza e conflitto tra gli organi amministrativi della controllata e della controllante, vieppiù tenendo conto del fatto che la società controllata è stata sottoposta a liquidazione giudiziale; è quindi del tutto mutato il perimetro ed il contesto di valutazione dell'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili oggetto di censura da parte del ricorrente, che era stato prospettato tenendo conto di una società che operasse in continuità, e che peraltro l'Ispettrice ha ritenuto, con motivazioni del tutto logiche e condivisibili, alle quali ci si riporta, di ritenere adeguati anche nella situazione preesistente;
- il dott. ██████ ha iniziato l'attività liquidatoria, ed ha puntualmente relazionato sul punto l'ispettore, che non ha mosso rilievi sul programma di liquidazione.

La sostituzione dell'organo amministrativo con un soggetto terzo rispetto ai resistenti, e i provvedimenti assunti dalla società a seguito del decreto del 26.08.2025, dimostrano che l'organo amministrativo ha preso atto del venir meno della continuità aziendale, per lo più derivato dalle sorti della controllata ██████ ed ha assunto le iniziative opportune a contenerne le conseguenze, attraverso la messa in liquidazione e la successiva presentazione di un ricorso ex art. 40 e 44 del D. Lgs. N. 14/2019.

Non vi sono ragioni per dubitare circa l'indipendenza e la serenità del dott. D. ██████ a cui professionalità è riconosciuta da tutte le parti.

Nelle note del 30.12.2025, il ricorrente, nel prospettare, in modo generico e del tutto ipotetico, che il solo fatto che il dott. ██████ sia stato designato dalla maggioranza potrebbe inficiare la sua indipendenza, non ha individuato alcuno specifico atto concreto, tale da costituire una grave irregolarità gestoria, ed ha paventato, solo in via via meramente eventuale, il configurarsi di una sorta di conflitto di interessi tra le parti, che tuttavia non risulta né concreto né, tantomeno, attuale.

All'udienza del 15.01.2026, parte ricorrente ha integrato le proprie valutazioni, soggiungendo che il dott. ██████ non avrebbe *“assunto alcuna misura cautelare a fronte della perdita della garanzia patrimoniale e inoltre il ricorso ex art. 40 del Codice della crisi di impresa è stato depositato solo dopo la relazione ispettiva, senza il sopravvenire di nuove circostanze.”* (cfr. verbale di udienza).

Il Tribunale non condivide tale impostazione: ed invero, il ██████ nominato in data 16.09.2025, si è tempestivamente attivato al fine di esaminare la situazione societaria, come dimostra il fatto che, poco dopo la nomina, ha puntualmente relazionato l'assemblea circa le azioni intraprese dal creditore ██████ ed ha altresì intrapreso le iniziative ritenute opportune al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo (come risulta dalla relazione della dott.ssa ██████ poco dopo l'apertura della liquidazione giudiziale di ██████ ha accertato il verificarsi di una causa di scioglimento; il liquidatore ha poi depositato il ricorso ex art. 40 del Codice della Crisi in tempi del tutto congrui, tenuto conto dell'evolversi dei fatti, dei tempi necessari a prendere piena cognizione della situazione societaria ed altresì dell'opportunità di valutare la percorribilità di una soluzione transattiva con il creditore pignorante, dovendosi considerare anche i tempi tecnici necessari conferire un incarico professionale al fine di predisporre e confezionare il ricorso.

Le considerazioni che precedono conducono a ritenere che il liquidatore stia svolgendo il proprio incarico diligentemente e stia operando in modo terzo ed imparziale, nell'interesse della società, non ravvisandosi pertanto alcun profilo di irregolarità a suo carico, dovendosi ritenere cessate, per tutte le ragioni sin qui esposte, le presunte irregolarità denunciate.

Il ricorso va, per quanto sin qui esposto, rigettato.

La ricorrente è condannata a rifondere in favore delle resistenti, le spese del presente procedimento.

Le spese dell'ispezione, già liquidate *ex lege* a carico del socio ricorrente, come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico del socio ricorrente.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso;

Condanna [REDACTED] srl alla refusione delle spese di lite, che liquida:

- in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge, in favore di [REDACTED], in solido tra loro;
- - in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge, in favore di [REDACTED] in solido tra loro;;
- in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge in favore di [REDACTED]), in persona del curatore speciale;

Pone a definitivo carico di [REDACTED] le spese di ispezione, già liquidate come da separato decreto.

Si comunichi alle parti e all'Ispettore.

Venezia, 11 febbraio 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Innocenza Vono

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

Fallimenti e Società